



COMUNE DI GRAGNANO
(Città Metropolitana di Napoli)
C.F.: 00646300632

ACCORDO DI PROGRAMMA
AI SENSI DELL'ART.12 L. R. Campania 16/04 e ss.mm.ii.
TRA

- 1) **Comune di Gragnano**, in persona del Sindaco dr Paolo Cimmino
2) **Pastificio Lucio Garofalo spa** in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante dr ing. Massimo Menna;
per la definizione ed attuazione di un intervento di realizzazione di un **Programma di ampliamento ed ammodernamento dello stabilimento produttivo in via dei Pastai, 42 nel Comune di Gragnano.**

Premesso che:

- in data 10.07.2013 prot. n. 16965, la società Pastificio Lucio Garofalo SpA ha richiesto al Comune di Gragnano il permesso di costruire per l'esecuzione di lavori di ampliamento ed adeguamento funzionale dello stabilimento sito in via dei Pastai 42;
- con nota 20334 del 10.09.2013 il Caposettore Edilizia Privata del Comune di Gragnano comunicava il rigetto dell'istanza di permesso di costruire in quanto il progetto non risultava conforme al PRG vigente ed al Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino Amalfitana (PUT) di cui alla L.R.C. n. 35/87;
- con nota 20681 del 16.09.2013 e successiva nota 21434 del 24.09.2013 la società Pastificio Lucio Garofalo SpA chiedeva l'avvio della procedura finalizzata alla promozione di un "accordo di programma" ai sensi dell'art.34 del DLG 18.8.2000 n.267 con attivazione di una Conferenza dei servizi al fine di acquisire i pareri ed i titoli abilitativi necessari all'attuazione dell'intervento di ampliamento ed adeguamento funzionale dello stabilimento produttivo sito in Gragnano alla Via dei Pastai 42 e con espressa richiesta di deroga alle prescrizioni di cui alla legge RC 35/87;
- con la medesima nota ai sensi dell'art.12 della LRC n.16/2004, veniva altresì richiesto al Comune di Gragnano di dichiarare l'intervento di interesse pubblico indifferibile ed urgente, in quanto finalizzato a realizzare una struttura produttiva e, pertanto, idoneo a soddisfare esigenze economico produttive di interesse locale, incrementando inoltre la visibilità del Comune di Gragnano nello scenario internazionale della pasta e, non ultimo, portando un incremento dell'occupazione locale, caratterizzato da endemica crisi occupazionale;
- con nota del 12.02.2014 prot. 2805 e successiva 3297 del 19.02.2014 la soc.Pastificio Garofalo trasmetteva ulteriore documentazione tecnica illustrativa dell'intervento programmato;
- con delibera della Commissione Straordinaria n.68 del 02.04.2014 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/00 veniva dichiarato:
 - a) *che la realizzazione dell'ampliamento ed ammodernamento dell'industria di produzione pasta di via dei Pastai 42 è " un opera di interesse pubblico";*
 - b) *avviare il procedimento per l'approvazione e l'attuazione dell'intervento medesimo mediante accordo di programma ai sensi dell'art. 12 della L.R.Campania n.16/2004 e ss.mm.ii. e Regolamento n.5 del 04.08.2011 pubblicato sul BURC n.53 del 08.08.2011;*
 - c) *nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'ing. Vincenzo Inserra, dipendente del Comune di Gragnano, conferendo allo stesso l'incarico per la " convocazione di una conferenza dei servizi e di quanto necessario ai sensi dell'art.34 del T.U.E.L.;*
- con nota 9511 del 05.05.2014, il RUP chiedeva alla ditta interessata di tramettere il " progetto definitivo" dell'intervento;

- con nota 11407 del 26.05.2014, ai sensi dell'art.14 della Legge 241/90 e ss.mm.ii, la società Pastificio Lucio Garofalo SpA, nel trasmettere il progetto preliminare relativo all'ampliamento ed all'adeguamento funzionale del sito produttivo in Via dei Pastai 42, causa la complessità del progetto di intervento, era opportuno convocare una conferenza dei servizi, in sede preliminare, di natura preistrutturativa al fine di verificare congiuntamente agli enti ed Amministrazioni competenti, la condivisione dell'iniziativa ed i contenuti ed effetti dell'Accordo di Programma;
 - con nota prot.11763 del 30.05.2014 fu indetta presso la sede del Comune di Gragnano per il giorno 27.06.2014 la prima seduta della conferenza dei servizi; in detta sede furono richiesti, dagli Enti partecipanti, alcuni documenti ed integrazioni, nonché, considerato che per l'area oggetto di intervento erano in itinere diversi procedimenti edilizi, i presenti stabilirono di sospendere i lavori della conferenza fino alla loro ultimazione che sarebbe stata comunicata dalla ditta richiedente;
- con nota prot.26285 del 23.12.2015 la Società Pastificio Lucio Garofalo SpA ha chiesto la riattivazione della procedura dell'Accordo di Programma per la variante urbanistica relativa al progetto di ampliamento e riammodernamento dello stabilimento di Via dei Pastai 42, allegando un progetto rimodulato secondo le prescrizioni ricevute in sede di conferenza dei servizi, chiedendo inoltre la convocazione della seconda seduta della conferenza di servizi per la conclusione dell'Accordo di programma;
- con delibera di G.M. del 03.02.2016 è stato stabilito:
 - a) di prendere atto della intervenuta dichiarazione di interesse pubblico dell'intervento di cui alla delibera della Commissione Straordinaria n. 68 del 02.04.2014, proposto dalla società Pastificio Lucio Garofalo SpA;
 - b) di riavviare il procedimento per l'approvazione e l'attuazione dell'intervento;
 - c) di nominare il Caposettore Urbanistica e Tutela Paesaggistica "Responsabile del Procedimento";
- nelle more, erano intervenute prima l'adozione della proposta di PUC con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/11/2015, poi quella del P.T.C.P. della Città Metropolitana di Napoli con la delibera del Sindaco Metroplitano n. 25 del 29 Gennaio 2016, che sotto il profilo urbanistico, non contengono alcuna previsione ostativa all'approvazione del progettato intervento, in quanto le aree de quibus:
 - nel PTCP, ricadono nella zona "Aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale" di cui all'art. 52 delle NTA (TAV. P.06.7);
 - nel PUC, ricadono nell'ambito di riqualificazione e densificazione per insediamenti integrati - n.1 " Polo dei Pastifici";
 - in parte sono sottoposte a Vincolo archeologico Cs "Area di tutela archeologica" e, come tutto il territorio comunale, a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";le medesime aree non ricadono in zona classificata di pericolosità frana o rischio frana secondo Il "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico", adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania, secondo l'ultimo aggiornamento pubblicato sul BURC n. 20 del 23/03/2015;
- con nota prot.8260 dell' 11.04.2016 l'ing. Massimo Menna Amministratore delegato della società Pastificio Lucio Garofalo SpA ha trasmesso il progetto definitivo, integrato e rielaborato al fine di recepire le osservazioni e le prescrizioni espresse dagli Enti Interessati in sede di Conferenza dei servizi del 27.06.2014 costituito dagli elaborati di cui all'elenco allegato sotto la lettera A;
- con nota prot. 10075 del 02.05.2016 e 10750 del 09.05.2016 fu indetta presso la sede del Comune di Gragnano per il giorno 25.05.2016 la seconda seduta della conferenza dei servizi;
- **con nota n. 499134 del 21/07/2016, la REGIONE CAMPANIA - Dipartimento delle politiche territoriali, Direzione Generale per il Governo del Territorio, comunicava che "Dalla lettura del combinato disposto della legge 16/2014, del Regolamento regionale n. 5/2011 e della LR 16/2014, pertanto, si deduce che i piani regolatori e i programmi di fabbricazione dei comuni ricadenti nella provincia di Napoli sono a tutt'oggi vigenti ed operanti, e le amministrazioni possono apportare modifiche agli stessi, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento regionale n. 5 summenzionato, con le procedure previste dall'art. 3 dello stesso, o attraverso altre procedure di legge (DPR 160/10, art. 19 del DPR**

327/01) se trattasi di interventi ricadenti nella Zona Territoriale 7 del PUT.";

in data 28/04/17 la conferenza preordinata alla stipula dell'Accordo di Programma approvava all'unanimità dei presenti il progetto definitivo dell'intervento a farsi, acquisendo i pareri che di seguito si esplicitano:

- 1) Parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli prot. 38369 del 26/11/15;
- 2) Parere favorevole dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale prot. n. 1441 del 24/5/16;
- 3) Parere di compatibilità ex art. 89 del DPR 380/2001 e LR. 9/83 art. 15 rilasciato dal Settore Genio Civile di Napoli n. 24768 del 31/10/16;
- 5) Parere favorevole dell'ASL NA5 espresso in sede di conferenza;
- 6) Parere negativo, sulle procedure seguite, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, espresso con nota n. 5091 del 29/03/17 e successiva precisazione n. 5115 in pari data, con il rilievo che la stessa Soprintendenza, cui con nota n. 11103 del 4/5/2017 veniva trasmesso il verbale della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, non ha ritenuto avvalersi della facoltà prevista al comma 1 dell'art. 14 quinquies della l. 241/90, per l'effetto non investendo della questione la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- per la realizzazione del progetto di ampliamento ed adeguamento funzionale dello stabilimento produttivo di Via dei Pastai di proprietà della società Pastificio Lucio Garofalo SpA, prevedendo un complesso di opere edili tese alla razionalizzazione del ciclo produttivo ed alla regolarizzazione dei flussi in entrata ed uscita delle materie prime e del prodotto finito, nonché un incremento del livello occupazionale, nonché ancora sarà messa in luce l'area archeologica limitrofa al Pastificio con la realizzazione di percorsi guidati sulla storia dei reperti e dell'insediamento emerso;
Tanto premesso, le parti, come sopra costituite:
nel prendere atto che l'intervento esaminato dalla conferenza dei servizi con esito favorevole nella seduta del 28/04/17 costituisce variante al PRG per la trasformazione di una parte di zona omogenea da E3 (zona agricola) a D (area industriale), anticipatoria sotto tale profilo urbanistico delle scelte già operate con il PUC già adottato con delibera di C.C. n. 90/2015 e constatata la portata pubblicistica dell'intervento, dichiarata con delibera della Commissione Straordinaria n. 68/2014 e successiva delibera di G.M. n. 30 del 03/02/2016

STABILISCONO QUANTO SEGUE**ART. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma, unitamente agli atti amministrativi, progettuali ed urbanistici depositati presso il Comune di Gragnano e di seguito richiamati:

- Istanza 16681 del 16/09/13 prot. n. 16105

delibera Commissione Straordinaria n. 68 del 02/02/2014

Istanza n. 26285 del 23/12/15;

Delibera G.M. 30 del 03/02/2016

Verbale conferenza dei servizi - Seduta del 28/04/17;

- Planimetria catastale con indicazione delle particelle interessate dall'intervento

- Tabella riepilogativa richiesta cambiamento di destinazione urbanistica

- Tabella riepilogativa dati metrici del progetto di intervento esaminato dalla Conferenza dei Servizi

ART. 2

Il presente Accordo di Programma ha ad oggetto la definizione e l'approvazione di una variante al vigente PRG, anticipatoria tra l'altro delle scelte di pianificazione di cui al PUC adottato con la delibera di C.C. n. 90 del 28/10/15, per la variazione della destinazione d'uso delle seguenti particelle da zona omogenea "E3" a zona omogenea "D - Area industriale": Foglio n. 9, particelle: 1130, 216, 217, 221, 557, 632, 669, 670, 825, 1131, 1133, 1099.

ART. 3

Il programma di attuazione sarà definito in un'unica fase mediante realizzazione di un intervento coerente con quanto previsto nella variante al PRG che sarà approvata dal Comune di Gragnano.

ART. 4

Il costo complessivo dell'intervento oggetto del presente accordo sarà quantificato sulla base del progetto quale risulterà definitivamente approvato all'esito del procedimento ex art. 146 del D. Lgs n. 42/04 per il rilascio del nulla osta paesaggistico e sarà a totale carico della società proponente.

ART. 5

Il Comune di Gragnano si impegna a:

- 1) Ratificare il presente accordo nel termine di 30 gg. dalla sottoscrizione dello stesso, a pena di decadenza, mediante l'approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi della vigente normativa;
- 2) Adottare una variante al vigente PRG, avvalendosi di quanto disposto dall'art. 1, comma 79, della LRC n. 16/2014, entro trenta gg dalla ratifica del presente accordo di programma da parte del Consiglio Comunale;
- 3) consegnare la restituzione delle informazioni territoriali della zona di PRG, piani sovra comunali, vincoli, varianti proposte, progettazione definitiva prevista dall'accordo di programma, ecc.,
- 4) prestare ogni più ampia collaborazione per la celere attuazione dell'intervento previsto nel presente accordo, con tutte le altre parti pubbliche e private.

ART. 6

La società Garofalo Spa si impegna, salvo imprevisti, a:

- 1) redigere il progetto esecutivo dell'intervento in conformità ai parametri urbanistico/edilizi in conformità ai parametri urbanistico/edilizi che saranno definiti dal Consiglio Comunale in sede di adozione ed approvazione della variante urbanistica;
- 2) eseguire, ottenuta l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 ed il permesso di costruire dal Comune di Gragnano, a propria cura e spese tutte le opere previste dall'intervento, nel rispetto del progetto redatto in conformità a quanto previsto ai precedenti commi;
- 3) rispettare il cronoprogramma per l'esecuzione dell'intervento, per i successivi adempimenti connessi e necessari per il concreto avvio dell'attività.
- 4) prestare al Comune, contestualmente alla stipula della convenzione, idonea garanzia finanziaria per il corretto adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente accordo;
- 5) cedere gratuitamente al Comune di Gragnano le aree per attrezzature pubbliche destinate a verde pubblico, gioco libero e parcheggio, pari a mq. 5.084,20 individuate nell'ambito del lotto interessato dall'intervento e distribuite in modo tale da essere sempre in aderenza con spazi pubblici o, in alternativa, alla parziale monetizzazione delle aree medesime;
- 6) prestare ogni più ampia collaborazione per la celere attuazione di tutti gli interventi previsti nel presente accordo con tutte le parti pubbliche e private e sottoscrivere le successive convenzioni ed accordi.

ART. 7

Ai sensi dell'art. 34 c. 7 del D.Lgs 267/00 la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma sono esercitati da un collegio di tre membri, costituito dal Sindaco del Comune di Gragnano o suo delegato, da un rappresentante della ditta proponente e da un terzo componente nominato di comune accordo.

Il Collegio si insedia entro tre mesi dalla stipula del presente atto presso la sede comunale e le eventuali spese di funzionamento del Collegio di vigilanza saranno a carico della società proponente.

Il Collegio in particolare espleta le seguenti funzioni:

- vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
- individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- provvede, ove necessario alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altre Amministrazioni competenti, per l'acquisizione dei pareri in merito all'attuazione dell'Accordo di Programma;

vigila sulla corrispondenza dei programma agli impegni convenzionali assunti con l'Accordo ed i relativi allegati;

propone l'adozione di provvedimenti di proroga al termine dei durata dell'Accordo di Programma; raccoglie ed esamina i dati relativi all'avanzamento del programma e collabora con gli organismi incaricati dei monitoraggio.

ART. 8

Il Collegio di Vigilanza, qualora accerti inadempienze, provvede a:

- contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per Ufficiale Giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- proporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;
- relazionare sul materializzarsi di motivi per la risoluzione dell'accordo di programma.

ART. 9

Per le controversie derivante dall'esecuzione dei presente Accordo di Programma che non vengano definite in nell'ambito del Collegio di Vigilanza, ai sensi del precedente articolo, è competente il foro di Torre Annunziata.

ART. 10

Il presente Accordo avrà durata dalla sua sottoscrizione e fino alla integrale attuazione dell'intervento, secondo le modalità ed i termini stabiliti in convenzione

Qualsiasi modifica al presente Accordo non potrà aver luogo se non comprovata da atto scritto firmato da tutte le parti contraenti.

ART 11

Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella atti, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 12

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina sull'accordo di programma - art.12 della Legge Regionale 22 dicembre 2004 n. 16 e ss.mm.ii, e articolo 34 del D.Lgs. 267/2000.

L.c.s.

Gragnano, 17/10/2017

Il Legale Rappresentante del
Pastificio Garofalo SpA
(ing. Massimo Menna)

IL SINDACO
(dott. Paolo Cimmino)